



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio P.A./Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI
CON NATANTE

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato *A* alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. *97* del *13/06/08*

F.to IL SINDACO **F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Gianluigi Marsiletti) (Romanello dott.ssa Laura)

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 19.06.2008

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina del servizio
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 4 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 5 - Formazione delle graduatorie
- Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 8 - Trasferibilità delle autorizzazioni
- Art. 9 - Soggetti esercenti
- Art. 10 - Commissione consultiva comunale

TITOLO II - SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 11 - Definizione del servizio
- Art. 12 - Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 13 - Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 14 - Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 15 - Sede del titolare
- Art. 16 - Esercizio del servizio
- Art. 17 - Acquisizione del servizio
- Art. 18 - Obblighi del titolare
- Art. 19 - Obblighi dell'equipaggio
- Art. 20 - Sostituzioni alla guida
- Art. 21 - Pontili e punti di attracco
- Art. 22 - Sostituzione dei natanti
- Art. 23 - Tariffe
- Art. 24 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 25 - Contrassegno

TITOLO III - SANZIONI

- Art. 26 - Sospensione - revoca - decadenza dell'autorizzazione
- Art. 27 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29 - Documentazione obbligatoria
- Art. 30 - Rideterminazione dei contingenti
- Art. 31 - Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Art. 32 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di trasporto pubblico non di linea, che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di San Felice del Benaco e dallo stesso autorizzati.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale e statale, al codice della navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.
3. Nel presente regolamento per unità di navigazione, in via generale ove non diversamente specificato, si intendono quelle con propulsione a motore, destinate al trasporto per acqua di persone e di cose.

Art. 2 - Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - a) idoneità morale:
 - che non abbia riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione, in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia;
 - che non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - b) idoneità fisica:
 - di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
 - c) idoneità professionale:
 - iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico non di linea istituito presso la Camera di Commercio - Industria - Artigianato e Agricoltura di Brescia (art. 6 L. 21/1992);
 - nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto devono essere posseduti da almeno una persona regolarmente inserita nella struttura dell'Impresa in qualità di socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative;
 - d) disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante nell'ambito del Comune.

Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni, articolato secondo le tipologie del servizio, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione; è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciata da autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, sarà esposto per la durata di un mese, tramite affissione all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale e nelle altre forme eventualmente previste dalle legislazioni vigenti tempo per tempo.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno eseguite dalla Commissione di concorso di cui all'art. 10.

Art. 4 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento si deve presentare domanda in bollo.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento;
 - d) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal servizio ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato (art. 2, comma 2, del regolamento);
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento;
 - f) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme del presente regolamento;
 - g) di disporre di sede idonea all'esercizio dell'attività, sita in territorio comunale;
 - h) di non svolgere altra attività prevalente;
 - i) di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi o noleggio con conducente di unità di navigazione negli ultimi dieci anni.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) titoli professionali di navigazione corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
 - b) copia del tesserino del codice fiscale;
 - c) ogni altra documentazione ritenuta idonea alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati al successivo art. 6;
 - d) in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a-b-c.
4. In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
 - c) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 2 del regolamento;
 - d) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lett. c) ed e) nella persona di cui all'art. 2, lett. d), comma 3;
 - e) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - f) in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a-b-e-f. (comma aggiunto)
5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli che verrà effettuata dall'apposita Commissione di concorso.

Art. 5 - Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:
 - a) Figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
 - ditte individuali
 - cooperative
 - società
 - b) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
 - c) titoli professionali di navigazione;
 - d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
 - e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale addetto;
 - f) mansione di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, se del caso in qualità di:
 - socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione
 - sostituto di titolare di licenza o autorizzazione
 - dipendente di impresa titolare di autorizzazione
 - sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione
 - collaboratore familiare
 - anzianità di iscrizione alla Camera di commercio per l'esercizio dello specifico servizio
 - numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio
 - periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato

- termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione
2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola tipologia di servizio.

Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate dal Funzionario Responsabile.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) dell'art. 4.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'unità di navigazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima unità di navigazione non è stata richiesta né ottenuta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
 - b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione, situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
 - c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
 - d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale per l'equipaggio e le persone trasportate;
 - e) assunzione con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla conduzione dell'unità di navigazione;

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio.
2. Ogni quattro anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come previsto dall'art. 4, lett. d), del presente regolamento. Superata l'età di 70 anni tale attestazione dovrà essere presentata annualmente.
3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - a) il numero dell'autorizzazione
 - b) il soggetto titolare
 - c) la sede dell'impresa
 - d) l'autorizzazione all'occupazione dello spazio acqueo, rilasciata dalla competente autorità
 - e) la sede operativa nel territorio comunale
 - f) la targa e il nome del natante autorizzato
 - g) la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'autorità competente
 - h) il proprietario dell'unità di navigazione
 - i) l'armatore
 - j) l'eventuale rappresentante
 - k) gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato
 - l) l'ubicazione dello spazio acqueo o del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio
 - m) i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza
 - n) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
5. In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto

- giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
6. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art. 8 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto inabile permanente o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali;
 - d) in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio incaricato, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 9 – Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che a cooperative e società, siano esse di persone che di capitali.

Art. 10 – Commissione consultiva, di concorso e di disciplina comunali

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea, è istituita presso il Comune, una Commissione Consultiva Comunale, di concorso e di disciplina, composta da:
- a) Responsabile del Servizio;
 - b) Responsabile del Servizio Demanio;
 - c) un rappresentante dell'associazione degli utenti e consumatori
 - d) Dipendente incaricato del Servizio Commercio con funzione di segretario
2. La commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate dal presente regolamento.
3. I componenti di cui ai punti a), b), c), d) del primo comma del presente articolo, integrati con un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente, se disponibile formano la commissione di concorso e la commissione di disciplina.
4. Per consentire operatività alle commissioni di cui sopra vengono fissate le seguenti disposizioni comuni:
- a) a parità di voto prevale il voto del presidente;
 - b) nell'impossibilità di raggiungere il numero legale viene prevista l'adunanza in seconda convocazione, 24 ore dopo la prima convocazione;

TITOLO II - SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 11 – Definizione del servizio

1. Il servizio taxi è effettuato con unità di navigazione ed è rivolto ad un'utenza specifica che avanza richiesta presso speciali aree di stazionamento presso i pontili di attracco.

2. Il servizio di noleggio è effettuato con unità di navigazione, ed è rivolto all'utenza specifica che avanza richiesta presso la sede del vettore, della cooperativa, dell'associazione e della società da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.
3. Lo stazionamento dell'unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.
4. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
5. Si ha noleggio da rimessa con conducente e/o taxi quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità di navigazione determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto.

Art. 12 – Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere stipulato un contratto nel quale vengano evidenziate le caratteristiche dell'unità di navigazione richiesta secondo le normative vigenti.

Art. 13 – Tipologia dei servizi autorizzati

1. Servizio di taxi.
2. Servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Art. 14 – Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel contingente che corrisponde alle autorizzazioni già rilasciate.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare nel tempo le particolari necessità collegate ai flussi turistici nonché alle richieste dell'utenza.

Art. 15 – Sede del titolare

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione, salvo quelli precedentemente autorizzati.

Art. 16 – Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso, muniti dei titoli professionali previsti.

Art. 17 – Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio taxi deve essere effettuato unicamente presso le aree di stazionamento presso i pontili di attracco.
2. L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica; l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente dal pontile concesso.
3. In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.
4. In caso di necessità, sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.
5. Il titolare o suo dipendente vestiti in modo più uniformemente possibile tra di loro e dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta, possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che transitano) nei pressi dei ponti di

imbarco, al fine di promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente ufficio comunale. Chiunque contravviene al presente divieto (titolare di autorizzazione, dipendente dello stesso o persone comunque riconducibili al titolare), incorre nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie come fissate al successivo art. 29, punto c). Inoltre, a carico del titolare, dopo la terza sanzione comminata, o dopo il terzo richiamo scritto, vengono applicate le sanzioni previste agli art. 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 18 – Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo:
 - a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale unitamente ai documenti di bordo;
 - b) di curare la regolarità della prestazione del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni sospensione del servizio, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - d) di segnalare per iscritto entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio, della sede, facendone curare l'annotazione sull'autorizzazione;
 - e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'Autorità competente ritenga necessario disporre;
 - f) di assicurare e favorire con supporti idonei, la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) i noleggiatori da rimessa con conducente, nel caso di condizioni meteorologiche avverse, dovranno segnalare l'ubicazione di uno spazio acqueo alternativo.

Art. 19 – Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale a bordo del natante ha l'obbligo:
 - a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi e contegno irreprensibili durante il servizio;
 - b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei Funzionari od Agenti Incaricati dalla Polizia della Navigazione o della Vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acquee;
 - c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente maggiorenne;
 - d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione. Su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
 - e) di compiere i servizi richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica o dal Sindaco nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto di malati, feriti,
 - f) Funzionari od Agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente. Le tariffe con costo limitato a compenso delle citate prestazioni, verranno stabilite dalla Giunta Comunale come previsto dall'art. 23 del presente regolamento. In caso di pagamento differito, gli Agenti della Forza Pubblica rilasceranno al conducente le necessarie attestazioni per i servizi prestati;
 - g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune.

Art. 20 – Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei seguenti casi: malattia, invalidità temporanea, ferie.
2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.

Art. 21 – Pontili o punti di attracco

1. Sono previste speciali aree di stazionamento presso i pontili di attracco per il servizio di taxi.

2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o i pontili di attracco in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato presso il quale avviene l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
3. Lo stazionamento situato nel territorio del comune può anche essere ubicato nell'ambito delle zone portuali di cui all'art. 56 del Codice della Navigazione e dal Regolamento della Navigazione Interna.
4. In linea generale le zone fissate nel territorio per lo stazionamento per il servizio di taxi e l'attracco per il servizio di noleggio con conducente sono le seguenti:
PORTO DI SAN FELICE DEL BENACO
PORTO DI PORTESE
5. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combusti in forte quantità. In particolare il riscaldamento dei motori deve avvenire al largo e fuori dai porti. La non osservanza dei citati divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 26 – 27 e 28.
6. Salvo ove esista un pontile di proprietà di un Ente pubblico, le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

Art. 22 – Sostituzione dei natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà nulla osta temporaneo;
 - b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 23 – Tariffe

1. Le tariffe per le singole tipologie di servizio (taxi e/o noleggio da rimessa con conducente) sono determinate dal Comune ogni due anni, entro il 31 ottobre, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della delibera Regionale e delle proposte fornite dalle ditte esercenti l'attività con individuazione di un minimo e di un massimo, ai sensi dell'art. 13 della legge 21/1992.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile sui pontili a cura del Comune e sulle unità di navigazione, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 24 – Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Nei casi di necessità, accertati dal Sindaco o dal Responsabile Comunale del Servizio, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del servizio stesso.

Art. 25 – Contrassegno

1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico: a tale scopo debbono recare, sulle fiancate dell'imbarcazione, come contrassegno quello rilasciato dalla Regione Lombardia.

TITOLO III – SANZIONI

Art. 26 – Sospensione – revoca – decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su richiesta della commissione di disciplina di cui all'art. 10 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione di esercizio;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio nel termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
 - f) non applica le tariffe in vigore;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - h) supera i limiti di portata previsti dall'autorizzazione.
2. La sospensione della licenza è applicata per un minimo di sette giorni fino a trenta giorni ed in presenza di infrazioni plurime e ripetute, fino ad un massimo di sessanta gironi, salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione e/o del presente regolamento.
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il Responsabile del servizio segnala alla competente Autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Art. 27 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 26, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, irroga la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 29 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 516,00 a euro 2.582,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da euro 52,00 a euro 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da euro 103,00 a euro 258,00 in caso di violazione di disposizione di legge e regolamenti, compreso il presente.
2. Nell'ipotesi prevista dal 1° comma, lettera a), la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che a carico del conducente il natante.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 – Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalla legge:
 - a) originale dell'autorizzazione;
 - b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
 - c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
 - d) autorizzazione alla sostituzione del titolare;
 - e) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.

Art. 31 – Rideterminazione dei contingenti

1. L'Amministrazione Comunale sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Art. 32 – Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre Amministrazioni interessate e/o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alle dimensioni e conformazioni dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle acque interessate.

Art. 33 – Norme finali

1. Il presente regolamento costituito da n. 33 articoli entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione. Copia dello stesso verrà trasmesso alla Regione Lombardia e all'Amministrazione Provinciale.
2. Da tale data sono abrogate eventuali norme regolamentari previgenti ed in contrasto con il presente regolamento.